



COMUNE di PIGNATARO INTERAMNA

PROVINCIA DI FROSINONE

MEDAGLIA DI BRONZO AL VALOR CIVILE

Tel. 0776 949012

E-mail: ragioneria@comune.pignatarointeramna.fr.it

C.A.P. 03040

Cod. Fisc. 8100305 060 6

Sito web istituzionale: www.comune.pignatarointeramna.fr.it

SERVIZIO I

Nr. 354 del 24/08/2026 del Registro delle Pubblicazioni

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO I

Nr. 63 del 24/08/2026

Registro Generale Nr. 244 del 24/08/2026

OGGETTO: Impegno di spesa per conferimento incarico legale per costituirsi presso la Corte di Appello di Roma a seguito impugnativa della sentenza Tribunale ordinario di Cassino sezione civile del 27/08/2025- R.G. 75/2021

CIG BCA20FC183

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Vista la d.g.c. n.35 del 20 maggio 2026, dichiarata immediatamente eseguibile, con cui l'Amministrazione Comunale stabiliva:

- di **costituirsì in giudizio** innanzi alla Corte d'Appello per opporsi alla sentenza del Tribunale ordinario di Cassino, pervenuto al prot. n.1065 del 27/02/2026;
- di **individuare** l'Avv. Alessandro Longo con studio in Cassino quale difensore dell'ente nel suddetto contenzioso;

- di **demandare** al Sindaco il rilascio della procura alle liti al professionista sopra individuato;
- di **demandare** al responsabile del servizio I:

- l'**elevazione dell'impegno** di spesa conseguente al presente incarico;
- la **stesura di apposito disciplinare** di incarico;
- l'**inserimento** dei dati relativi al presente incarico nella sezione "Amministrazione Trasparente" sottosezione "Bandi di gara e contratti", ai sensi dell'art. 37 comma 1 del d.lgs. n. 33/2013 e degli artt. 65 e 66 della legge n. 190/2012;

Considerato che la spesa correlata al presente incarico e ammonta ad € 21.300,24 lordi, IVA esente come da preventivo pervenuto al prot. n. 1959 del 14/05/2026;

che la somma prevista per il presente incarico ammontante a complessivi € 21.300,24 IVA esente in regime fiscale forfettario ai sensi dell'art. 1 commi 54.89 L.28.12.2014 n. 190 e ss.mm.ii. trova copertura in conto competenza al cap.10150 del Bilancio preventivo 2026-2028;

Considerato che il presente provvedimento assume la forma di "determinazione" di competenza del sottoscritto responsabile del servizio I;

Valutata la congruità del suddetto preventivo alla luce del D.M. 10 marzo 2014, n. 55 "Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense, ai sensi dell'articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247" e ss.mm.ii. oltre che dell'art. 13-bis della legge n.247/2012 (Equo compenso e clausole vessatorie) e dell'art. 19 quaterdecies comma 3 del d.l. n. 148 del 16.10.2017 conv. in legge n. 172/2017;

Appurato che, sotto il profilo del rischio interferenziale, nell'esecuzione del presente appalto non si appalesa esistente la citata categoria di rischio e conseguentemente, in conformità a quanto previsto dall'art. 26, comma 3-bis, del d.lgs. n. 81/2008, non è necessario redigere il DUVRI in quanto si tratta di servizi di natura intellettuale. In conseguenza di quanto esposto risulta superflua la quantificazione degli oneri pertinenti la sicurezza da rischio interferenziale, da corrispondere all'operatore economico;

Verificato che il presente provvedimento rientra nella casistica di "Determina" così come statuito dalle normative vigenti, rientrando a tal proposito nella sfera di competenza dirigenziale ex articolo 107 del D.L.vo n.267/2000 del sottoscritto responsabile del servizio;

Rilevato che sul presente provvedimento è richiesto il parere di regolarità tecnica e contabile, nonché del visto di regolarità contabile dell'ufficio ragioneria, ai sensi dell'art 147 bis del D.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;

Visto l'allegato schema di disciplinare composto da una premessa e 21 articoli;

Visti, nel loro testo vigente:

- gli artt. 77-87, 107, 183 e 192 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgvo 18 agosto 2000, n.267;
- l'art. 3 della legge 7.8.1990, n. 241;
- gli artt. 4-17 del decreto legislativo 30.03.2001, n. 165;
- la legge n. 136/2010 e ss.mm.ii.;

Visto il D.lgs. n. 33/2013;

Vista la Direttiva 2014/24/CE art. 10;

Visto il d.lgs. n. 36/2023 "Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici" pubblicato nella Gazz. Uff. 31 marzo 2023, n. 77, S.O. ed in particolare gli artt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 11, 12, 13 e 48;

Visto il D.M. 10 marzo 2014, n. 55 "Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense, ai sensi dell' articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247" ed in particolare l'art. 20 come modificato dall'art. 5, comma 1, del D.M. 8 marzo 2018, n. 37 e modificato da ultimo dal d.M.n. 174/2022;

Vista la legge 21/04/2023, n. 49 "Disposizioni in materia di equo compenso delle prestazioni professionali" pubblicata nella Gazz. Uff. 5 maggio 2023, n. 104;

Visto lo Statuto Comunale;

D E T E R M I N A

1. **La narrativa** che precede è parte integrante e sostanziale della presente determina.
2. **Di approvare** la congruità del suddetto preventivo alla luce del D.M. 10 marzo 2014, n. 55 "Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense, ai sensi dell'articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247" e ss.mm.ii. oltre che dell'art. 13-bis della legge n.247/2012 (Equo compenso e clausole vessatorie) e dell'art. 19 quaterdecies comma 3 del d.l. n. 148 del 16.10.2017 conv. in legge n. 172/2017.
3. **Di elevare** a favore dell'avv. Alessandro Longo con studio in Cassino (Fr) impegno di spesa ammontante a complessivi € 21.300,24 lordi IVA esente e cpa compreso.
4. **Di dare atto** che la suddetta somma trova idonea allocazione in conto competenza al cap. 10150 del Bilancio preventivo 2026-2028;
5. **Di dare atto** che i costi relativi alla sicurezza sono pari ad euro zero.
6. **Di confermare** l'assenza di rischi da interferenza e pertanto di stabilire che nessuna somma riguardante la gestione dei suddetti rischi verrà riconosciuta all'operatore economico affidatario del presente incarico, e che non si rende, altresì, necessaria la predisposizione del (DUVRI) Documento unico di valutazione dei rischi interferenziali.
7. **Di provvedere** al pagamento su presentazione di fattura debitamente controllata e vistata in ordine alla regolarità e rispondenza formale e fiscale.
8. **Di trasmettere** il presente provvedimento al servizio Economico – Finanziario per il parere ed il visto di regolarità contabile e gli adempimenti consequenziali.
9. **Di dare atto** che la presente determinazione, trasmessa al servizio finanziario per gli adempimenti di cui al 4° comma dell'art. 151 del d.lgs. n. 267/2000, ha efficacia immediata dal momento dell'acquisizione dell'attestazione di copertura finanziaria e viene pubblicata sull'albo pretorio ai fini della generale conoscenza.
10. **Di dare atto** che il codice univoco per la fatturazione elettronica è: UF1SPM;

11. Di attestare, ai sensi dell'art. 9, legge n. 102/2009, che l'impegno di spesa adottato con il presente provvedimento risulta compatibile con gli stanziamenti di bilancio, nonché con le regole di finanza pubblica.

12. Di dare atto, ai sensi dell'art. 192 del d.lgs. n. 267/2000, che l'allegato schema di disciplinare di incarico ha le seguenti caratteristiche:

oggetto: incarico legale; **forma:** scrittura privata; **durata:** correlata alla definizione del giudizio in primo grado; **modalità di individuazione del contraente:** affidamento diretto;

13. Di dare atto che il CIG di competenza è: BCA20FC183;

14. Di dare atto che Il Responsabile del presente procedimento, ai sensi dell'art. 7 della legge n. 241/1990, è il sottoscritto responsabile del servizio I;

15. Di dare altresì atto, ai sensi dell'art. 6 bis della L.n. 241/1990 e dell'art. 1 co. 9 lett. e) della legge n. 190/2012, della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti del sottoscritto responsabile del servizio e del procedimento.

16. Di disporre che il presente provvedimento venga pubblicato all'Albo Pretorio per 15 gg. consecutivi all'Albo Pretorio pubblicato sul sito informatico del Comune www.comune.pignatarointeramna.fr.it ed, inoltre, di adempiere agli obblighi di pubblicazione sul portale dei dati previsti dagli articoli 37 del d.lgs. 33/2013 ed 1, c. 32 della legge 190/2012.

17. Di inserire i dati relativi alla presente gara nella sezione "Amministrazione Trasparente" sottosezione "Bandi di gara e contratti", ai sensi dell'art. 37 comma 1 del d.lgs. n. 33/2013 e degli artt. 65 e 66 della legge n. 190/2012.

Si avverte che, avverso il presente atto in applicazione del D.Lgs 09.07.2010 n. 104, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere: per violazione di legge, per incompetenza ed eccesso di potere entro 60 giorni dall'ultimo di pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio sez. di Latina o in alternativa entro 120 giorni sempre dall'ultimo di pubblicazione, al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'art. 19 del D.P.R. 24.11.1971, N. 1199.

COMUNE DI PIGNATARO INTERAMNA
PROVINCIA DI FROSINONE

SCRITTURA PRIVATA

Rep. ss.pp. n. 02/2026

DISCIPLINARE D'INCARICO LEGALE PER COSTITUZIONE IN GIUDIZIO PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI ROMA A SEGUITO DI IMPUGNATIVA DELLA SENTENZA DEL TRIBUNALE ORDINARIO DI CASSINO SEZIONE CIVILE PERVENUTO AL PROT. N.1065 DEL 27/02/2026-D.G.C. N. 35/2026 - CPV: 79100000-5 - CODICE CIG: BCA20FC183 - CODICE UNIVOCO DELLA FATTURAZIONE ELETTRONICA: UF1SPM

L'anno duemilaventisei il giorno ventiquattro del mese di agosto nella residenza municipale del Comune di Pignataro Interamna (Provincia di Frosinone),

TRA

Il Comune di Pignataro Interamna (Provincia di Frosinone), in questo atto rappresentato dal responsabile del servizio Dott.ssa Gabriella Evangelista, nata a Cassino (FR) il 24/08/2026 che interviene, giusta d.g.c. n. 35/2026, esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse dell'Ente (Codice fiscale n. 81003050606 e partita IVA n. 01495250605), di seguito, per brevità chiamato "**Comune**",

E

L'avv. Alessandro Longo nato a Cassino (FR) il 09/06/1981 con studio legale in Cassino (Fr) in Piazza San Giovanni 18 iscritto all'albo professionale degli avvocati al n. 2090 partita IVA n. 024342106901 codice fiscale LNGLSN81H09C034L (di seguito per brevità chiamato "**Legale**").

PREMESSO CHE

- al Comune di Pignataro Interamna (FR) al prot. n. 1065 del 27/02/2026 veniva notificato l'atto di citazione presso la Corte d'Appello di Roma da parte dell'Avv. Bonalume Paolo nell'interesse dell'appellante BFF BANK SPA nei confronti del Comune di Pignataro Interamna a seguito della sentenza n. 1102/2025 del Tribunale di Cassino nel contenzioso promosso da Banca Farmafactoring SPA contro il Comune di Pignataro Interamna
- l'Avv Alessandro Longo, come innanzi generalizzato ed identificato, con deliberazione di Giunta comunale n. 35 del 20 maggio 2026, dichiarata immediatamente eseguibile, veniva individuato come difensore dell'ente per il suddetto contenzioso;
- con successiva determinazione n. 63 del 24/08/2026 a firma del responsabile del servizio veniva confermato in €

21.300,24 (IVA esente e CPA compresa) il compenso da corrispondere al legale incaricato;

- che con la medesima determinazione del responsabile del servizio, adottata ai sensi dell'art.192 del D. Lgs, 18.08.2000, n.267, veniva approvato lo schema del presente disciplinare di incarico legale;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO APPRESSO

L'Avvocato designato, ricevuta e letta copia del provvedimento d'incarico, dichiara formalmente di accettare l'incarico nel pieno ed integrale rispetto dei principi regolanti l'attività contrattuale del Comune e delle clausole di seguito elencate.

1) L'incarico concerne la difesa e la rappresentanza dell'Amministrazione nell'attività giudiziale che vede il Comune di Pignataro Interamna (Fr) impugnare la sentenza del Tribunale ordinari di Cassino sezione civile del 27/08/2025- R.G. 75/2021 presso la Corte di Appello di Roma;

A tal fine il Sindaco ha rilasciato apposita e formale procura ad litem. L'incarico è conferito per la sola presente fase giudiziale.

2) L'incarico comprende, oltre alla difesa tecnica, anche ogni assistenza di carattere legale in ordine alla questione da dirimere, di talché l'amministrazione potrà richiedere all'Avvocato incaricato delucidazioni scritte, pareri tecnici in ordine alla opportunità di addivenire a transazione, di sollevare eccezioni e su tutti gli atti, adempimenti o comportamenti che, in conseguenza dell'avvio dell'attività stragiudiziale, l'Amministrazione dovrà adottare a tutela e garanzia dei propri interessi e diritti, ivi compresa la predisposizione di eventuali atti di transazione. In ogni caso, il professionista è tenuto a rappresentare per iscritto all'Amministrazione ogni soluzione tecnica ritenuta idonea a tutelarne al meglio gli interessi ed a prevenirne pregiudizi, ivi comprese istruzioni e direttive necessarie per dare completa ottemperanza a quanto si pattuirà eventualmente. Il legale si impegna a relazionare per iscritto, anche in forma sintetica, in ordine a ciascun adempimento stragiudiziale posto in essere, avendo cura di rimettere tempestivamente all'Amministrazione comunale copia di ogni atto prodotto in sede di mediazione. L'Avvocato incaricato si obbliga, altresì, a relazionare e tenere informato il Comune circa l'attività di volta in volta espletata fornendo, senza alcuna spesa aggiuntiva, pareri sia scritti che orali supportati da riferimenti normativi e giurisprudenziali, circa la migliore condotta stragiudiziale da tenere da parte del Comune. Inoltre, l'Avvocato incaricato dovrà notificare l'Amministrazione di ogni circostanza ritenuta importante, inviando copia informale di tutti gli atti relativi alla vertenza, compresi i verbali che fossero redatti. Il legale dovrà, altresì, esprimere il proprio motivato parere circa la convenienza e la opportunità di esperire ulteriori gradi della procedura-se del caso- ed in merito alla utilità per l'Ente nel proseguire il giudizio. Qualora richiesto, al fine di eventuali chiarimenti, il legale assicura la propria presenza presso gli uffici comunali per il tempo ragionevolmente utile all'espletamento dell'incombenza.

Tale complessivo incarico legale, comunque collegata all'attività defensionale, non darà luogo a compenso ulteriore oltre

quello previsto per l'incarico principale.

3) La facoltà di transigere resta riservata all'Amministrazione, restando obbligo del professionista incaricato soltanto quello di prospettare le soluzioni della controversia più favorevoli all'Amministrazione e di redigere la bozza dell'accordo di bonaria definizione, restando in facoltà dell'Amministrazione l'approvazione definitiva. Anche tale attività non comporta alcun onere aggiuntivo rispetto a quanto pattuito complessivamente per l'incarico.

4) L'avvocato incaricato dichiara formalmente di impegnarsi ad esercitare il mandato con il massimo zelo e scrupolo professionale, nel pieno rispetto delle norme di legge e delle disposizioni deontologiche che regolano la professione. All'uopo dichiara di non avere in corso comunione d'interessi, rapporti d'affari o d'incarico professionale né relazioni di coniugio, parentela od affinità entro il quarto grado con la controparte sopra indicata, e che, inoltre, non si è occupato in alcun modo della vicenda oggetto del presente incarico per conto della controparte o di terzi, né ricorre alcuna altra situazione di incompatibilità con l'incarico testé accettato alla stregua delle norme di legge e dell'ordinamento deontologico professionale.

Si precisa che il legale incaricato non deve avere in corso ovvero pendenti giudizi e/o richieste risarcitorie stragiudiziali in cui controparte sia il Comune di **Pignataro Interamna**, a meno che gli stessi siano stati definiti integralmente e/o rinunciati da almeno due anni. Con la sottoscrizione del presente atto, l'incaricato dichiara di non trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilità innanzi richiamate e descritte.

Fatta salva la eventuale responsabilità di carattere penale o disciplinare, cui dovesse dar luogo la violazione anche di una sola delle predette prescrizioni, l'Amministrazione è in facoltà di risolvere il contratto ai sensi degli artt. 1453 e ss. del codice civile anche in presenza di una sola delle predette condizioni di incompatibilità.

5) L'avvocato incaricato si impegna a comunicare tempestivamente all'Amministrazione l'insorgere di ciascuna delle condizioni di incompatibilità richiamate nel precedente punto 4. In caso di omessa comunicazione entro 10 giorni dall'insorgenza di una delle predette condizioni, l'Amministrazione agirà ai sensi dell'ultimo periodo del precedente punto 4.

6) L'Amministrazione ha la facoltà di revocare in qualsiasi momento l'incarico al legale nominato, previa comunicazione scritta a mezzo posta elettronica certificata, con l'obbligo di rimborsare le spese necessarie fino a quel momento sostenute e di corrispondere il compenso per l'attività fino a quel momento espletata, riducendolo proporzionalmente all'attività effettivamente prestata, fermo restando quanto pattuito al successivo punto 8.

7) Il legale incaricato ha la facoltà di rinunciare al mandato per giusta causa, con diritto al rimborso delle spese sostenute ed al compenso, ridotto proporzionalmente a quello pattuito di cui al successivo punto 8), in ragione dell'attività effettivamente prestata.

8) Per il sostegno alle spese di causa il Comune non anticipa alcuna somma impegnata, che sarà invece liquidata in **tre soluzioni nel triennio 2026-2027-2028 entro il 30 ottobre di ciascun anno** - in seguito alla stipula della presente convenzione e dietro richiesta del professionista incaricato - esperita anche per passaggi successivi l'attività giudiziale richiesta.

Il compenso pattuito dovuto per il presente incarico è pari a lordi **€ 21.300,24** (euro ventunomilatrecento/24) (IVA esente/oltre IVA e CPA compresa) onnicomprensivo di qualsivoglia voce di costo (spese vive ed anticipazioni, oneri fiscali e previdenziali, al lordo delle ritenute), precisando che le spese sostenute, per la parte eccedente il limite di cui all'art. 15 del D.M. 10 marzo 2014, n. 55 "Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense, ai sensi dell' articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247", saranno rimborsate previa adeguata documentazione, restando esclusa ogni ipotesi di forfettizzazione. Si fa salvo il pagamento dei contributi di giustizia.

Si dà atto che il compenso del professionista è adeguato all'importanza della prestazione e, in ogni caso, da intendersi onnicomprensivo e potrà essere suscettibile di decurtazioni in caso di mancato svolgimento di alcune fasi processuali, riducendolo proporzionalmente ed adeguandolo all'attività effettivamente prestata secondo i seguenti criteri:

- ☐ *conclusione dell'incarico nella fase di studio della controversia: riconoscimento di un quarto dell'importo concordato;*
- ☐ *conclusione dell'incarico nella fase introduttiva del procedimento: riconoscimento di due quarti dell'importo concordato;*
- ☐ *conclusione dell'incarico nella fase istruttoria: riconoscimento di tre quarti dell'importo concordato.*
- ☐ *conclusione dell'incarico nella fase decisoria: riconoscimento dell'intero importo concordato.*

La data di riferimento per la presentazione della parcella è comunque compresa entro il termine stabilito dal primo periodo del successivo punto 9. Il valore della controversia viene stabilito nella seguente fascia: fino a € 21.300,00.

Il legale si impegna a non modificare il progetto di parcella in corso di causa, ad eccezione delle spese di giudizio necessarie, documentate e preventivamente autorizzate dal Comune di Pignataro Interamna al fine di evitare la costituzione di debiti fuori bilancio.

Il legale si obbliga a rappresentare, preventivamente e per iscritto, con apposita richiesta, l'insorgere di motivi che determinino la necessità inderogabile di una variazione in aumento del preventivo di spesa; in mancanza di detta richiesta e, soprattutto, di espressa accettazione da parte dell'Ente, nessuna maggior pretesa potrà essere vantata dal professionista.

9) Attesa la particolare natura delle spese legali, confermata a più riprese dalla giurisprudenza - in quanto trattasi di spese non altrimenti prevedibili e quindi dalla complessa gestione contabile - la presentazione della parcella deve avvenire entro 45 giorni dalla conclusione dell'incarico. Ai fini della presentazione della parcella si intende esaurito l'incarico in caso di recesso ai sensi dell'art. 2237 c.c. o, comunque, alla data del deposito del provvedimento che

conclude il grado di giudizio cui si riferisce l'incarico. Al proposito, l'avvocato incaricato comunicherà, per iscritto e con la massima celerità, l'intervenuto deposito del provvedimento conclusivo del giudizio. In quella stessa sede il professionista prospetterà ogni conseguente soluzione tecnica idonea a tutelare gli interessi dell'amministrazione, ivi comprese istruzioni e direttive necessarie per dare completa ottemperanza al provvedimento formulato e prevenire pregiudizi per l'Amministrazione.

10) La parcella verrà liquidata dietro presentazione di fattura elettronica valida ai fini fiscali, del fascicolo di causa contenenti i verbali delle udienze e della relativa documentazione. La liquidazione sarà disposta entro 60 giorni dalla ricezione della fattura al protocollo comunale. Trascorso vanamente tale termine, si applicheranno le disposizioni di cui all'art. 1224 del c.c.. Resta comunque salvo quanto previsto per la fattispecie di cui al successivo punto 11. La liquidazione della parcella, in ogni caso, non potrà avvenire prima che sia stata emessa e presentata la fattura digitale valida ai fini fiscali, mediante accredito su conto corrente bancario o postale che il professionista avrà cura di comunicare formalmente, riportante il Codice Identificativo della Gara (CIG). L'Avvocato incaricato assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art.3 della Legge n.136/2010 e ss.mm.ii. In caso di mancata osservanza degli obblighi di cui alla citata legge n.136/2010 l'Amministrazione procederà alla risoluzione del presente contratto.

11) Attesa la particolare natura delle spese legali, confermata a più riprese dalla giurisprudenza - in quanto trattasi di spese non prevedibili in sede di conferimento dell'incarico, la cui scadenza è incerta e che quindi comportano una complessa gestione contabile per l'Amministrazione - il professionista non potrà rimettere parcelle per il pagamento oltre il 15 novembre di ciascun anno. Le parcelle ricevute al protocollo comunale oltre quella data saranno restituite con invito a produrle nel successivo esercizio finanziario senza che ciò possa dar luogo a ristoro o ad interessi di alcun genere.

12) L'Amministrazione metterà a disposizione dell'Avvocato incaricato la documentazione in proprio possesso e rilevante per la definizione della controversia. L'incaricato riceverà copia autentica degli atti, salvo che per necessità di legge non debba essere acquisito l'originale, nel qual caso l'incaricato renderà dichiarazione impegnativa attestante il ritiro dell'atto e l'impegno a restituirlo non appena possibile.

13) L'Avvocato incaricato è impegnato al rispetto del segreto d'ufficio ed a non utilizzare in alcun modo le notizie di carattere riservato apprese in ragione dell'incarico qui conferito ed accettato.

14) Riconosciuta la particolare natura dell'ente committente, l'incaricato dovrà in ogni caso eccepire l'intervenuta prescrizione delle altrui pretese o diritti e, in difetto, ne assumerà le responsabilità professionali, deontologiche e civili corrispondenti.

15) La polizza assicurativa per i danni provocati nell'esercizio dell'attività professionale è la n. 440145180 emessa da Generali Italia SPA con scadenza 31.12.2026

16) Per quanto non previsto dalla presente convenzione, le parti rinviano alle norme legislative in materia.

17) La sottoscrizione del presente disciplinare di incarico costituisce accettazione integrale delle condizioni e delle modalità in esso contenute oltre che del D.P.R. n. 62/2013 (Codice di comportamento dei dipendenti pubblici) e del codice di comportamento dei dipendenti del Comune di **Pignataro Interamna** compatibilmente con la prestazione richiesta.

18) L'Amministrazione comunale, ai sensi degli articoli 13 e 14 del GDPR n. 679/2016, informa il legale - il quale ne prende atto e dà il relativo consenso con la sottoscrizione del presente atto - che tratterà i dati contenuti nella presente convenzione esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti comunali in materia.

19) Il legale conferma la permanenza, all'atto del conferimento dell'incarico, dei requisiti richiesti per accettare il presente incarico.

20) La durata del presente incarico è correlata alla definizione del giudizio in appello.

21) Il presente atto, redatto in forma digitale ed è soggetto a registrazione in caso d'uso ai sensi della tariffa allegata al D.P.R. 26.04.1986, n. 131.

Letto, confermato e sottoscritto con firma digitale.

PER L'AMMINISTRAZIONE

L'AVVOCATO INCARICATO

Il Responsabile del servizio

Dr.ssa Gabriella Evangelista

Avv. Alessandro Longo

Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 c.c. le parti dichiarano di approvare espressamente le clausole sub 3, 4, 5, 6, 8, 9, 12, 16.

PER L'AMMINISTRAZIONE

L'AVVOCATO INCARICATO

Il Responsabile del servizio

Dr.ssa Gabriella Evangelista

Avv. Alessandro Longo